

REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA

DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETA' e STUDI sull'UOMO

(Emanato con delibera n. 50 del Consiglio di Dipartimento del 23.04.2015)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei “*Cultori della Materia*” e le loro attività, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M. 270/2004, emanato con D.R. n. 1053 del 14.09.2012.

2. L'espressione Cultori della Materia indica esperti o studiosi che non appartengano ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, i quali abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare.

Articolo 2 (Funzioni)

1. I Cultori della materia possono far parte delle commissioni d'esame per le discipline per le quali è stato attribuito il titolo

2. Essi possono svolgere attività di supporto alla didattica, ma non possono, in alcun caso, svolgere attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari).

3. Per ciascun insegnamento non potranno esserci più di due Cultori. Durante lo svolgimento degli esami, i Docenti incardinati non possono essere in un numero inferiore rispetto ai cultori della materia.

4. Le attività svolte dai Cultori non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni in ambito universitario; esse sono completamente gratuite, essendo svolte esclusivamente su base volontaria.

Articolo 3 (Procedura di nomina)

1. La nomina dei Cultori è disposta dal Consiglio di Dipartimento, su proposta di un professore ufficiale della materia per la quale il titolo è richiesto.

2. La proposta, da redigere secondo il modello allegato, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di disponibilità dell'interessato, nella quale lo stesso confermerà di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

3. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di non intrattenere rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

4. Il docente proponente, presenterà la proposta di nomina da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, entro il mese di marzo di ciascun anno accademico.

Articolo 4 (Requisiti e Documentazione)

1. La proposta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti sottoscritti dal candidato:

a. curriculum del candidato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale o della laurea quadriennale e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con il titolo richiesto;

- b. elenco delle pubblicazioni prodotte;
- c. ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.

2. Per il conseguimento della qualifica di Cultore è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti coerente con la disciplina per la quale si chiede il titolo:

- a. essere dottore di ricerca o aver superato almeno il II anno di Dottorato;
- b. essere titolare di assegno di ricerca universitario o del CNR;
- c. essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole;

d. essere in possesso di un diploma di specializzazione o di master universitario di II livello congruente con il SSD;

e. aver maturato attività professionali attinenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la nomina.

3. In alternativa al possesso dei titoli di cui al precedente punto 2, il candidato deve aver prodotto un congruo numero di pubblicazioni scientifiche coerenti con il SSD di riferimento.

Articolo 5 (Validità e durata)

1. La nomina di Cultore della materia ha validità triennale ed è rinnovabile, su proposta del docente di riferimento accompagnata da dichiarazione di disponibilità dell'interessato (commi 2 e 3 dell'art. 3).

2. Il Cultore può fare uso del titolo esclusivamente durante il periodo di attribuzione dello stesso e con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare per il quale è conferito; le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore di Dipartimento sulla base delle attestazioni del titolare della disciplina.

Articolo 6 (Pubblicità e Trasmissione degli atti)

1. L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della materia o il rinnovo della medesima verrà comunicata dal Direttore di Dipartimento al docente proponente e al Manager Didattico della Facoltà interessata.

2. Il Dipartimento redigerà un “**Elenco Ufficiale dei Cultori della Materia**” che sarà pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di Dipartimento.

Articolo 7 (Norme transitorie e finali)

1. Sono fatte salve le nomine dei Cultori della materia già in attività, conferite sulla base del precedente Regolamento.

2. Il presente Regolamento avrà vigore a partire dalla data di approvazione.

